

## **Inps: benefici ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave**

**Con la circolare n. 127 del 8 luglio 2016**, in riferimento alle novità introdotte dall'articolo 25, commi 4, lett. a), e 6 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell' 11 agosto 2014, **l'Inps fornisce ulteriori istruzioni in merito alle semplificazioni per i soggetti con disabilità grave**, con particolare riguardo alla gestione dei benefici spettanti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave, sia in qualità di soggetti disabili gravi sia in qualità di soggetti che prestano assistenza a disabili gravi.

Sono state, infatti, **introdotte alcune novità che hanno lo scopo di semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave**, in particolare si prevede:

- la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine stabilito per la revisione e la riduzione dei termini per il rilascio della certificazione provvisoria;
- i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, giorno di entrata in vigore della norma in esame, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell'iter sanitario di revisione, senza che sia necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione.

L'inoltro di una nuova domanda di autorizzazione è invece indispensabile per poter fruire, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, del prolungamento del congedo parentale e di riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale; - congedo straordinario.

Inoltre, l'Inps, precisa che dalla data di pubblicazione della circolare in esame, le autorizzazioni rilasciate dall'Istituto sulla base di un verbale soggetto a revisione riporteranno, in luogo della data di scadenza, l'indicazione che l'efficacia del provvedimento permane fino alla conclusione dell'iter sanitario di revisione.

**Tre sono i casi che si possono presentare come esito della visita di revisione del disabile:**

### **1) lo stato di disabilità grave sia confermato.**

In tal caso il titolare dei permessi e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera di conferma. Non sarà necessario che il lavoratore disabile presenti una nuova istanza. In ogni caso il richiedente è tenuto a presentare una nuova domanda qualora presti attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa;

**2) lo stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona assistita dal familiare lavoratore non sia confermato.**

In tal caso il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale;

**3) assenza a visita di revisione del disabile grave.**

**Se la comunicazione postale ha avuto buon esito**, la Sede Inps territoriale, tramite raccomandata A/R, informerà il disabile, il lavoratore e il datore di lavoro che, in caso di mancata presentazione di giustificazione per l'assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, si procederà alla cessazione degli effetti dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'assenza alla visita di revisione.

**In caso di assenza giustificata da validi motivi**, l'Inps precisa che si potrà procedere con una nuova convocazione.

**In caso di mancanza di esito postale** oppure esito postale di "sconosciuto all'indirizzo", "trasferito", "indirizzo insufficiente", le strutture territoriali Inps saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio.

**Infine, ai fini degli ulteriori benefici, l'Istituto precisa che il lavoratore**, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, **potrà presentare una nuova domanda di autorizzazione per fruire del prolungamento del congedo parentale, dei riposi orari ad esso alternativi e del congedo straordinario**, puntualizzando, in tale caso che la Sede Inps territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, invierà al lavoratore e al datore di lavoro una lettera di autorizzazione, con la precisazione che il titolare dei permessi sarà tenuto alla restituzione delle prestazioni che a conclusione dell'iter sanitario di revisione risultassero indebite.

Infatti, nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, saranno recuperate le prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale, con conseguente invio delle lettere di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Istituto e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata.

Un'ulteriore precisazione dell'Inps riguarda il **termine per il rilascio della certificazione provvisoria** che si riduce da 90 a 45 giorni.

Nel caso tale termine venga superato, il cittadino che ha richiesto l'accertamento dello stato di disabilità in situazione di gravità, nel silenzio della Commissione competente, può procedere ad un accertamento in via provvisoria presso un medico specialista nella patologia denunciata.

A tal proposito, l'Inps puntualizza che tale accertamento rimane efficace fino all'accertamento definitivo da parte della Commissione.